ALLEGATO 4
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi o l'elenco annesso al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Identificazione dell'intermediario

- ADDETTO INTERNO_____(Cognome e nome)
- il soggetto sopra indentificato opera quale addetto interno per Banca Popolare del Lazio SCPA (di seguito anche "l'Intermediario"), ISCRIZIONE AL RUI Sez. D N. D000051771 DEL 5 Febbraio 2007.
- L'Intermediario ha la sede legale in Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 Velletri (RM)
- Sono di seguito indicati i contatti dell'Intermediario:
  - recapito telefonico: 06.964401
  - indirizzo internet: www.bplazio.it
  - indirizzo di posta elettronica: bplazio@bplazio.it
  - posta elettronica certificata: dg.bplazio@legalmail.it
- L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è l'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario.

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario propone contratti delle seguenti imprese di assicurazioni:

- ARCA VITA INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
- ARCA VITA S.P.A.

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- La Banca Popolare del Lazio non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazione, o controllante di un'impresa di assicurazione, è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca Popolare del Lazio

Copia Banca

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

La Banca Popolare del Lazio:

- in connessione con l'attività di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi, fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- **non** fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private.
- **non** fornisce una consulenza su base indipendente;
- fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi;
- **non** distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione; l'informazione della denominazione delle imprese con cui Banca Popolare del Lazio ha rapporti d'affari è indicata nella precedente Sezione II; il cliente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione del MUP direttamente in filiale;
- le informazioni oggettive sul prodotto, le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata sono fornite attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo (KID) di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP) di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private;
- le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte sono fornite anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo (KID) di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP) di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

Copia Banca

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

A fronte dell'attività di intermediazione svolta, la Banca percepisce dall'impresa di assicurazione una commissione, inclusa nel premio assicurativo versato dal contraente, a titolo di provvigione per l'attività di distribuzione realizzata per la propria clientela.

Banca Popolare del Lazio non adotta disposizioni in materia di compenso in favore dei propri dipendenti che potrebbero incentivare se stessa o gli stessi dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo.

Informazioni specifiche sugli incentivi monetari percepiti dalla Banca sono fornite in occasione di ciascuna operazione d'investimento.

L'intermediario, inoltre, potrebbe ricevere incentivi non monetari di minore entità (a titolo esemplificativo, eventi formativi, materiale formativo e informativo).

a. I suddetti incentivi:
   - hanno lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa;
   - non pregiudicano ''adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente.

La Banca non percepisce alcun importo per la valutazione periodica dell'adeguatezza.

L'informativa sui costi e oneri viene essere fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo (KID) di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (DIP e DIP aggiuntivi).

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

Per le modalità di pagamento specifiche di ciascun prodotto si rimanda al relativo Set Informativo.

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, , ha facoltà di presentare eventuale reclamo per iscritto, inerente l'attività di intermediazione assicurativa della Banca, ivi compresi i comportamenti di suoi dipendenti e collaboratori, per quanto concerne la violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti/Aderenti delle polizze assicurative, con una richiesta scritta da consegnarsi personalmente allo sportello od inviata tramite qualunque altro strumento (es. servizio postale, posta elettronica, etc.) ad uno dei seguenti indirizzi:

- Ragione sociale e indirizzo: **Banca Popolare del Lazio SCPA Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 Velletri (RM)**
- Recapiti PEC : ufficio.reclami@pec.bplazio
- Recapiti mail: bplazio@bplazio.it

Il contraente può presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Per quanto riguarda invece i profili legati al prodotto assicurativo, il reclamo deve essere inviato alla Compagnia di assicurazione di cui sono offerti i prodotti, inoltrandolo all'indirizzo indicato nel DIP aggiuntivo.

L'Ufficio Reclami della Banca trasmetterà alla competente struttura della Compagnia di Assicurazioni i reclami di competenza di quest'ultima. La Compagnia o l'intermediario risponderanno al reclamo nei tempi più solleciti e, comunque, entro 45 giorni dalla data di ricezione.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi.

Luogo e data

Firma del contraente

Copia Banca

ALLEGATO 4
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi o l'elenco annesso al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Identificazione dell'intermediario

- ADDETTO INTERNO_____(Cognome e nome)
- il soggetto sopra indentificato opera quale addetto interno per Banca Popolare del Lazio SCPA (di seguito anche "l'Intermediario"), ISCRIZIONE AL RUI Sez. D N. D000051771 DEL 5 Febbraio 2007.
- L'Intermediario ha la sede legale in Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 Velletri (RM)
- Sono di seguito indicati i contatti dell'Intermediario:
  - recapito telefonico: 06.964401
  - indirizzo internet: www.bplazio.it
  - indirizzo di posta elettronica: bplazio@bplazio.it
  - posta elettronica certificata: dg.bplazio@legalmail.it
- L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è l'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario.

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario propone contratti delle seguenti imprese di assicurazioni:

- ARCA VITA INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
- ARCA VITA S.P.A.

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- La Banca Popolare del Lazio non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazione, o controllante di un'impresa di assicurazione, è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca Popolare del Lazio

Copia Cliente

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

La Banca Popolare del Lazio:

- in connessione con l'attività di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi, fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- **non** fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private.
- **non** fornisce una consulenza su base indipendente;
- fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi;
- **non** distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione; l'informazione della denominazione delle imprese con cui Banca Popolare del Lazio ha rapporti d'affari è indicata nella precedente Sezione II; il cliente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione del MUP direttamente in filiale;
- le informazioni oggettive sul prodotto, le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata sono fornite attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo (KID) di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP) di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private;
- le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte sono fornite anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo (KID) di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP) di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

A fronte dell'attività di intermediazione svolta, la Banca percepisce dall'impresa di assicurazione una commissione, inclusa nel premio assicurativo versato dal contraente, a titolo di provvigione per l'attività di distribuzione realizzata per la propria clientela.

Banca Popolare del Lazio non adotta disposizioni in materia di compenso in favore dei propri dipendenti che potrebbero incentivare se stessa o gli stessi dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo.

Informazioni specifiche sugli incentivi monetari percepiti dalla Banca sono fornite in occasione di ciascuna operazione d'investimento.

L'intermediario, inoltre, potrebbe ricevere incentivi non monetari di minore entità (a titolo esemplificativo, eventi formativi, materiale formativo e informativo).

I suddetti incentivi:

- hanno lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa;
- non pregiudicano ''adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente.

La Banca non percepisce alcun importo per la valutazione periodica dell'adeguatezza.

L'informativa sui costi e oneri viene essere fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo (KID) di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (DIP e DIP aggiuntivi).

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

Per le modalità di pagamento specifiche di ciascun prodotto si rimanda al relativo Set Informativo.

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, , ha facoltà di presentare eventuale reclamo per iscritto, inerente l'attività di intermediazione assicurativa della Banca, ivi compresi i comportamenti di suoi dipendenti e collaboratori, per quanto concerne la violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti/Aderenti delle polizze assicurative, con una richiesta scritta da consegnarsi personalmente allo sportello od inviata tramite qualunque altro strumento (es. servizio postale, posta elettronica, etc.) ad uno dei seguenti indirizzi:

- Ragione sociale e indirizzo: **Banca Popolare del Lazio SCPA Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 Velletri (RM)**
- Recapiti PEC : ufficio.reclami@pec.bplazio
- Recapiti mail: bplazio@bplazio.it

Il contraente può presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
Per quanto riguarda invece i profili legati al prodotto assicurativo, il reclamo deve essere inviato alla Compagnia di assicurazione di cui sono offerti i prodotti, inoltrandolo all'indirizzo indicato nel DIP aggiuntivo.
L'Ufficio Reclami della Banca trasmetterà alla competente struttura della Compagnia di Assicurazioni i reclami di competenza di quest'ultima. La Compagnia o l'intermediario risponderanno al reclamo nei tempi più solleciti e, comunque, entro 45 giorni dalla data di ricezione.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Copia Cliente